



COMUNE DI PAPOZZE

(PROVINCIA DI ROVIGO)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE
DAL COMUNE DI PAPOZZE**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del)

Capo I - Premessa	3
Art.1 - Oggetto	3
Art.2 - Ambito di applicazione	3
Capo II - Attestazione ISEE.....	3
Art.3 – Attestazione ISEE (Indicatore situazione Economica Equivalente)	3
Art.4 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE	4
Capo III –Procedimenti	4
Art.5 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici.....	4
Art.6 - ISEE corrente.....	4
Art.7 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....	5
Art.8 - Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio	5
Capo IV – Controlli	6
Art.9– Oggetto, forme e modi dei controlli dell’Ente.....	6
Art.10- Adempimenti conseguenti all’attività di controllo.....	6
Art.11 - Norme finali	7
Allegato – Definizioni	

CAPO I PREMESSA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Papozze.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. Il presente regolamento inoltre va ad integrare e modificare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente ed abroga ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni dell'Ente collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da **considerarsi comunque non esaustiva**:
 - interventi di sostegno economico a favore di persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
 - servizio di assistenza domiciliare
 - Integrazione retta ricovero di minori, anziani non autosufficienti o persone con handicap permanente grave in stato di bisogno
3. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

CAPO II ATTESTAZIONE ISEE

Art. 3 Attestazione ISEE (Indicatore situazione Economica Equivalente)

1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del DPCM 159/2013, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.

4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art. 4

Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore non presenti l'attestazione ISEE, il Comune applicherà la compartecipazione massima prevista.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore presenti un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo presentazione di integrazione da parte dell'interessato, effettuata a seguito di richiesta del Comune.

Capo III

Procedimenti

Art. 5

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune può provvedere all'accertamento di situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici (art.6, c. 3, lett.b, punto 2 e art.7, c.1, lett.e del DPCM 159/2013), previa istanza formale delle persone interessate, le quali hanno l'onere di produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione (es: assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari) a meno che non siano già in carico ai Servizi Sociali. Il Responsabile di Area competente in materia, eventualmente a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente (anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate) dichiara:
 - a) il sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) l'impossibilità ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di estraneità
2. Le determinate di cui al presente articolo vengono recepite dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art.6

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come previsto all'art.9 DPCM 159/2013.
7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque, sussistendo l'invarianza delle condizioni, potrà essere utilizzato per un massimo di mesi sei.
8. L'ISEE aggiornato, con aggiornati sia l'Indicatore della Situazione Reddittuale che l'Indicatore della Situazione Patrimoniale, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art. 7

Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. L'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova attestazione ISEE entro il 15 gennaio di ogni anno, salvo diverse determinazioni per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione concessa.
3. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della attestazione ISEE, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito di seguito:
 - a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando
 - b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente
 - c) Per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.
4. Qualora il cittadino presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal primo giorno del mese di ricezione della richiesta da parte del cittadino.
5. Qualora sia il Comune a richiedere una attestazione ISEE aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

Art. 8

Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare i criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie.
3. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma 1, definite nei limiti degli stanziamenti di bilancio, vengono altresì rivalutate annualmente per eventuali modifiche o per adeguamento di quelle esistenti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

CAPO IV CONTROLLI

Art.9

Oggetto, forme e modi dei controlli dell'Ente

1. Il Comune di Papozze può eseguire ulteriori controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il Capo-Area competente ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;

b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;

c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Art. 10

Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

2. Qualora, nel corso dei controlli, si rilevino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, bisogna invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnatogli e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Qualora si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si trasmetteranno gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. L'Ufficio precedente deve altresì attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

5. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno

fruito illegittimamente delle prestazioni agevolate, l'Ufficio procedente può applicare le sanzioni previste dalla legge.

6. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

ALLEGATO

DEFINIZIONI, TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

DEFINIZIONI

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui D.P.C.M. 159/2013;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013; - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- Per **“Prestazioni sociali»** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - Per **“Prestazioni sociali agevolate»** si intendono: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - Per **“Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»** si intendono: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.